

COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.07

del 29.03.2008

Oggetto: Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili. Approvazione.

L'anno duemilaotto il giorno VENTINOVE del mese di Marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, a seguito di regolare invito diramato nei modi e forme di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di seconda convocazione.

Risultano:			presenti	assenti
1	FRAIESE LORENZO	SINDACO	X	
2	CARIONE ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
3	MARINO ALFONSO	"	X	
4	NOCE TERESA	"	X	
5	SAVRIA ANTONIO	"	X	
6	CAVALLO FRANCESCO	"		X
7	MARINO GIOVANNA ADRIANA	"	X	
8	DI CANTO GIUSEPPE PASQUALE	"		X
9	MARINO CAMILLO	"	X	
10	D'ALESSANDRO DOMENICO	"	X	
11	FRAIESE ANNUNZIATA ANNA	"	X	
12	D'ANGELO DONATO	"	X	
13	MARINO LUIGI	"	X	
=	=====	Totale	11	2

RISULTANO PRESENTI N.11 CONSIGLIERI E ASSENTI N.2 CONSIGLIERI.


ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO SIG. **LORENZO FRAIESE**.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO DR. **ANTONIO MARTORANO**.

IL PRESIDENTE, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI E LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA I PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO INDICATO IN OGGETTO, PREMETTENDO CHE, SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA;
- IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART.49 T.U.E.L. D.L.GSV. 18.08.2000, N. 267, HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.





COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.07

del 29.03.2008

IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO che questo comune gestisce in regime di privativa il servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilabili agli urbani;
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26.04.1996 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt. 255 e seguenti, che stabiliscono le norme sanzionatorie in materia di rifiuti, rilevata pertanto la necessità di modificare il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vigente, in base al sopra citato decreto legislativo, al fine di consentire una corretta gestione del procedimento sanzionatorio e l'applicazione di sanzioni specifiche per la violazione delle disposizioni regolamentari;

-che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 ha profondamente innovato la precedente disciplina in materia di gestione dei rifiuti;

-che l'articolo 198 del Decreto sopra citato attribuisce ai comuni la competenza in merito alla disciplina della gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili da effettuare mediante appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:

- a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.



COMUNE DI TRENTINARA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Segue n.07

del 29.03.2008

DATO ATTO che, a decorrere dall'01.04.2008, l'Amministrazione Comunale intende dare attuazione alla raccolta differenziata integrata col sistema porta a porta, ed a tal fine si rende opportuno approvare il Regolamento in questione;

RITENUTO dover procedere ad adottare uno specifico regolamento per la gestione dei rifiuti in ossequio a quanto stabilito dal citato D.Lgs. n.152/2006, contenente anche disposizioni per l'applicazione di sanzioni nei confronti dei contravventori alle norme del Regolamento;

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall'Ufficio Ambiente di questo Comune che disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, destinati allo smaltimento o al recupero, stabilendone le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti che viene allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO che lo schema di regolamento tipo risulta conforme alle disposizioni ed ai principi contenuti nel citato D.Lgs. n.152/2006 ed in sintonia con i principi contenuti nello Statuto Comunale, negli indirizzi generali di governo di questa Amministrazione;


VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.7 del 31 marzo 2006;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli 11, espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) per quanto espresso in narrativa, di approvare il nuovo Regolamento Comunale di igiene ambientale e gestione dei rifiuti che, composto da n.79 articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di abrogare il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26.04.1996;



COMUNE DI TRENTINARA
provincia di Salerno
settore tecnico manutentivo
servizio R.S.U.

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E ASSIMILABILI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 07 in data 29.03.2008

IL SINDACO
(Lorenzo Fraiese)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio Martorano)
Antonio Martorano

INDICE		
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	Pagina
Capitolo 1	Disposizioni generali e definizioni	4
Art.1	Campo di applicazione	4
Art.2	Normativa nazionale e regionale di riferimento	4
Art.3	Finalità	6
Art.4	Competenze del Comune	6
Art.5	Definizioni	7
Art.6	Classificazione dei rifiuti urbani	10
Art.7	Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi	13
Art.8	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati	13
Art.9	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	13
Art.10	Tariffa per i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati	14
Art.11	Promozione ed informazione	14
TITOLO II	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. INTERNI ED ASSIMILATI	
Capitolo 2	Norme e criteri per assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	15
Art.12	Criteri generali	15
Art.13	Provenienza	15
Art.14	Criteri qualitativi	16
Art.15	Criteri quantitativi	19
Art.16	Deroghe	21
Art.17	Esclusione dall'assimilabilità	21
Art.18	Rifiuti sanitari e cimiteriali	21
Art.19	Procedure di accertamento dei requisiti di qualità e quantità	22
Art.20	Modalità di conferimento dei RUA	23
Art.21	Servizi integrativi per rifiuti speciali	23
Capitolo 3	Raccolta differenziata degli R.S.U. assimilabili e recupero dei materiali	23
Art.22	Criteri generali	23
Art.23	Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e assimilabili	24
Art.24	Casi particolari per la raccolta	24
Art.25	Modifiche ed aggiornamenti	24
Art.26	Finalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti	25
Art.27	Localizzazione di isole e piattaforme ecologiche	25
Art.28	Tipologia dei contenitori	25
Art.29	Conferimento differenziato dei rifiuti e loro composizione qualitativa	26
Art.30	Esemplificazioni dei materiali appartenenti alle varie frazioni differenziate	26
Art.31	Frequenza, modalità della raccolta "porta a porta" e modalità del conferimento	27
Art.32	Altre forme di raccolta differenziata	28
Art.33	Punto di conferimento	28
Art.34	Caratteristiche del luogo di conferimento e dei contenitori	29
Art.35	Ritiro dei rifiuti	29
Art.36	Divieti	30
Art.37	Trasporto, caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature	30
Art.38	Trasferimento o trasbordo dei rifiuti	30
Art.39	Trattamento intermedio e finale	30
Art.40	Regolarità del servizio	31
Art.41	Rifiuti urbani pericolosi	31
Art.42	Usi vietati nel conferimento	32
Art.43	Conferimento di rifiuti urbani derivanti da potatura o sfalcio di giardini e simili	32
TITOLO III	SMALTIMENTO DIRETTO MEDIANTE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO	
Capitolo 4	Compostaggio	33
Art.44	Attività di compostaggio	33
Art.45	Obblighi dell'utente	33

Art.46	Impegni del comune	33
Art.47	Esclusioni	33
Art.48	Modalità di svolgimento del compostaggio	34
Art.49	Modalità di adesione	34
Art.50	Controlli	34
Art.51	Uso improprio	34
Art.52	Recesso	34
Art.53	Inizio dell'attività	34
TITOLO IV	Raccolta di beni ingombranti e durevoli	
Capitolo 5	Raccolta di beni ingombranti e durevoli	36
Art.54	Caratterizzazione dei beni ingombranti e durevoli	35
Art.55	Modalità del conferimento	35
Art.56	Verifiche	35
Art.57	Quantità Ammesse	36
TITOLO V	NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	
Capitolo 6	Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni	37
Art.58	Campo di applicazione	37
Art.59	Articolazione del servizio di spezzamento rifiuti urbani esterni	37
Art.60	Area di espletamento del servizio e modalità di spezzamento dei rifiuti urbani esterni	37
Art.61	Organizzazione del servizio di spezzamento dei rifiuti urbani esterni	38
Art.62	Installazione ed uso dei contenitori portarifiuti	38
Art.63	Pulizia delle caditoie stradali	38
Art.64	Obblighi degli utenti di aree pubbliche – utenze occasionali	39
Art.65	Pulizia delle aree esterne ad esercizi pubblici	39
Art.66	Carico e scarico di materiali	40
Art.67	Mercati e banchi di vendita all'aperto	40
Art.68	Cantieri	40
Art.69	Manifestazioni pubbliche	40
Art.70	Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna – park	41
Art.71	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati	41
Art.72	Pulizia dei muri, delle siepi e dei rami interessanti spazi pubblici	41
Art.73	Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	42
Art.74	Volantinaggio	42
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI E REGIME SANZIONATORIO	
Capitolo 7	Norme sanzionatorie e vigilanza	43
Art.75	Vigilanza e controllo	43
Art.76	Violazioni e sanzioni	43
Capitolo 8	Norme transitorie e finali	44
Art.77	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali	44
Art.78	Danno ambientale	44
Art.79	Validità del Regolamento	44

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" di seguito denominato "Dlgs 152/06.
2. Vengono pertanto fissati come previsto dal comma 2 dell'art. 198 del Dlgs 152/06
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le direttive per la modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste
4. I comuni sono tenuti altresì ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.
5. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti sono coperti mediante l'istituzione della tariffa prevista dall'art. 238 del Dlgs 152/06.
6. Le indicazioni generali per la gestione della tariffa sono contenute nel relativo regolamento.

Articolo 2

Normativa nazionale e regionale di riferimento

1. Il presente regolamento risulta formulato in accordo con le disposizioni normative nazionali di seguito elencate
 - D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 "Attuazione delle direttive C.E.E." n.75/442 relativa ai rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili e n.78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (G.U. 15 dicembre 1982, n.343).
 - Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni di prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 concernente lo smaltimento dei rifiuti, con successive modifiche ed integrazioni di cui alle deliberazioni 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986".
 - Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

- Legge 29 ottobre 1987, n. 441 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti” (G.U. 31 ottobre 1987, n. 255)”.
- Legge 9 novembre 1988, n. 475 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali” (G.U. 10 dicembre 1988, n. 289).
- Decreto Ministro Ambiente 29 maggio 1991 “Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi (G.U. 12 giugno 1991, n. 136)”.
- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente riordino della finanza territoriale”.
- Legge 22 febbraio 1994, n.146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 1993”.
- D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (G.U. 5 febbraio 1997 n. 38) e successive modifiche ed intergrazioni”.
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
- Legge 24 aprile 1998 n. 128 relativa agli adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea.
- Legge 9 dicembre 1998 n. 426 “ Nuovi interventi in campo ambientale”.
- DPR 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti Urbani” così come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) art. 33.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219 “ Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari”.
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 recante disposizioni in materia di IVA per i gestori dei servizi RSU, fognatura e depurazione.
- Legge 23 marzo 2001 n. 93 recante disposizioni in campo ambientale.
- Legge 31 luglio 2002 n. 179 recante disposizioni in materia ambientale.
- D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- Legge Regionale 10 febbraio 1993 n.10.

- Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
- Delibera G.R.C. n. 1826 del 18 ottobre 2007 “Adeguamento piano Stralcio Rifiuti Speciali”.

Articolo 3

Finalità

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 del Dlgs 152/06.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
 - b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze ed ai modi di vita dei cittadini ed alle esigenze ed al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
 - c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina regionale e provinciale;
 - d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 comma 1 del Dlgs 152/06;
 - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
3. Il Comune promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiale ed energia.
Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Articolo 4

Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 184 del Dlgs 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
 - a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lettera g) del Dlgs 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento** delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, **giacenti sulle strade** ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività **cimiteriali** diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Il presente regolamento non si applica alle specie di cui all'art. 185 del D.lgs 152/06.
3. Il Comune gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in regime di privativa, in una delle forme previste dall'art. 113 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 **“T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”** sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202 del Dlgs 152/06.
4. Ai sensi dell'art. 198 del Dlgs 152/06, la privativa non si applica ai rifiuti assimilati avviati a recupero i quali, pertanto, possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno prevedere direttamente all'autosmaltimento, anche parziale degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

5. Competono inoltre al Comune:

- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del Dlgs 152/06.

6. Competono al Sindaco :

- l'approvazione di progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale;
- l'adozione di provvedimenti che diffidino il responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere alla pulizia e ripristino dei luoghi;
- l'adozione, ai sensi dell'art. 191 del Dlgs 152/06, di provvedimenti e di ordinanze contingibili ed urgenti per interventi circoscritti al territorio comunale, consentendo il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela della sicurezza pubblica.

7. Competono al responsabile del settore:

- i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio, a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 152/06.

Articolo 5 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 183 del D.lgs 152/06 ed in particolare le definizioni di seguito riportate in uno alle definizioni che devono intendersi per quelle riportate nel regolamento e non individuate nel suddetto art. 183:

rifiuto	qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
produttore	la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
detentore	il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
gestione	la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
raccolta	l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
raccolta differenziata	la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
smaltimento	ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06;

recupero	le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06;
luogo di produzione dei rifiuti	uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
stoccaggio	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C D.Lgs 152/06;
deposito temporaneo	il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera m) del Dlgs 152/06;
sottoprodotto	i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;
frazione umida	rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
frazione secca	rifiuto a bassa putrescibilità ed a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
materia prima secondaria	sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del Dlgs 152/06;
combustibile da rifiuti (CDR)	il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)	il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del Dlgs 152/06;
compost da rifiuti	prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale	1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12 del dlgs 152/06, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);
gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti	L'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;
gestione integrata dei rifiuti	il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita precedentemente;
spazzamento delle strade	modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
gestore del servizio	il soggetto che, in base alle forme di cui al D.lgs 267/2000 e dell'art. 23 del D.lgs 22/97, effettua una più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
detenzione iniziale	attività, funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso la sede di produzione degli stessi (utenze domestiche ed utenze non domestiche);
conferimento	operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono consegnati a trasportatori debitamente autorizzati da parte del produttore o trasferiti dai luoghi di produzione o detenzione ai dispositivi ed attrezzature di raccolta nel sito o impianto individuato dal Comune a cura dello stesso produttore;
servizio di raccolta	operazioni di prelievo e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto che genericamente possono essere -mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito su chiamata; -mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali posti anche all'interno di attività economiche o presso piattaforme comunali;
servizio di raccolta differenziata	organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti finalizzata a ridurre le quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti con contenimento dei costi dello smaltimento dei rifiuti da attuarsi anche con separazione a monte del conferimento da parte del produttore;

servizio integrativo di raccolta	la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
raccolta a domicilio o porta a porta	operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;
raccolta differenziata monomateriale	la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
piattaforma	area attrezzata e custodita, per il conferimento e trasbordo di rifiuti differenziati, di rifiuti ingombranti, ferro, rifiuti urbani pericolosi, oli minerali, oli e grassi vegetali e animali, materiali inerti in piccole quantità di origine domestica e la consegna a terzi.
cernita	operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito.
trattamento intermedio	operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o della conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentire una più idonea eliminazione, ovvero atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione.
trasporto	operazioni e attività di trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di trattamento intermedio o definitivo.
trattamento finale	operazioni comportanti il deposito e la discarica in impianti autorizzati di stoccaggio definitivo dei rifiuti, assoggettati o meno a cicli di trattamento intermedio, ovvero la termodistruzione.
compostaggio domestico	L'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composte) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost

Articolo 6 Classificazione dei rifiuti urbani

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti in base all'art. 184 del D.lgs 152/06, sono classificati:

- a) *secondo l'origine* – in **RIFIUTI URBANI (RU)** e **RIFIUTI SPECIALI (RS)**
b) *secondo le caratteristiche di pericolosità* – in **RIFIUTI PERICOLOSI (RP)** e **RIFIUTI NON PERICOLOSI (RNP)**.

2. Per una migliore ed agevole lettura del regolamento i **RIFIUTI URBANI (RU)** vengono classificati, **in base alla provenienza**, nel seguente modo:

1	RIFIUTI DOMESTICI	sono costituiti da rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Per definizione non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi.
2	RIFIUTI URBANI ESTERNI	costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi torrenti e canali appartenenti a pubblico demanio.
3	RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI (RAU)	rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilabili ai rifiuti urbani per qualità, in quanto presentano una composizione merceologica analoga, e quantità. Sono quelli costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati titolo puramente esemplificativo al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, qui di seguito riportati:

		<ul style="list-style-type: none"> • imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); • contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); • sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallet; • accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; • frammenti e manufatti di vimini e sughero; • paglia e prodotti in paglia; • scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; • fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; • ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; • feltri e tessuti non tessuti; • pelle e similpelle; • gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria copertoni; • resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; • rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; • imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; • moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; • materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); • frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; • manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; • nastri abrasivi; • cavi e materiale elettrico in genere; • pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate; • scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; • scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); • residui animali e vegetali proveniente dall'estrazione di principi attivi.
4	RIFIUTI CIMITERIALI	rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale diversi da rifiuti vegetali - RAU e rifiuti urbani esterni

3. Secondo la tipologia merceologica i **RIFIUTI URBANI (RU)** vengono classificati in

1	RIFIUTI ORGANICI (frazione organica dei RU)	<p>Sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili, che a loro volta si suddividono in :</p> <p>1. Verde (CER 20 02 01-rifiuti compostabili): comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;</p> <p>2. Umido (CER 20 01 08- rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili).</p>
---	---	--

2	RIFIUTI SECCHI RICICLABILI	<p>Sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni possibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone (CER 20 01 01 e 15 01 01);</i> 2. <i>imballaggi in plastica (CER 15 01 02 e 20 01 39):</i> frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico; 3. <i>vetro e imballaggi in vetro (CER 20 01 02 e 15 01 07):</i> bottiglie, oggetti in vetro lampadine escluse; 4. <i>imballaggi metallici (CER 15 01 04 e 20 01 40):</i> lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici; 5. <i>prodotti tessili ed abiti (CER 20 01 10 e 20 01 11);</i> 6. <i>Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;</i>
3	RIFIUTI INGOMBRANTI	<p>Sono costituiti da beni di consumo durevoli, destinati all'abbandono, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o altri insediamenti civili che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata prelievo da parte degli addetti (vecchi mobili, poltrone, armadi ecc.). Rientrano tra questi a titolo esemplificativo: poltrone-divani-armadi-mobili in più materiali, materassi, reti, cucine economiche, scaldabagni etc...) codice CER 20 03 07</p>
4	RIFIUTI DUREVOLI	<p>Sono i beni di consumo per uso domestico individuati nell'art. 44 comma 5 del D.lgs. n. 22/97 e s.m. ed i. fino all'entrata in vigore ed in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 227 del D.lgs 152/06.</p> <p>Rientrano tra questi beni nella fase di prima applicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> a) frigoriferi, surgelatori e congelatori codice CER 20 01 23 b) televisori codice CER 20 01 35 c) computer codice CER 20 01 35 d) lavatrici e lavastoviglie codice 20 01 36 e) condizionatori d'aria codice CER 20 01 23
5	RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI	<p>Tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore) (CER 20 03 01)</p>
6	RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pile alcaline (CER 20 01 34);</i> 2. <i>Medicinali (CER 20 01 32);</i> 3. <i>Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio (CER 16 06 01* e 20 01 33*);</i> 4. <i>Contenitori identificati con il simbolo T e/o F (come inchiostri e adesivi o solventi e toner (CER 15 01 10*);</i> 5. <i>Tubi fluorescenti (CER 20 01 21*).</i>

4. I **RIFIUTI SPECIALI (RS)** sono quelli indicati dall'art. 184 comma 3 del D.lgs 152/06 e di seguito riportati

1	rifiuti da attività agricola e agro-industriale.
2	rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del Dlgs 152/06.
3	rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del Dlgs 152/06.
4	rifiuti da lavorazioni artigianali.
5	rifiuti da attività commerciali.
6	rifiuti da attività di servizio.

7	rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi.
8	rifiuti derivanti da attività sanitarie.
9	macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
10	veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
11	combustibile derivato da rifiuti.
12	rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

5. I **RIFIUTI PERICOLOSI (RP)** sono i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del Dlgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

6. Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario si rimanda a quanto precisato nell'art. 218 del D.lgs 152/06.

6. Eventuali modifiche al D.lgs 152/06 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, dovranno essere recepite con modifica del presente regolamento.

Articolo 7

Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi

1. Il Comune ai sensi dell'art. 219 del D.lgs 152/06 organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggi.

2. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio tenuto conto del contesto geografico.

3. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro inserimento nei cicli produttivi e naturali.

4. Il Comune incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costituiti da materiali riciclati.

5. Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di "vuoto a rendere".

Articolo 8

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati le attività di detenzione iniziale e conferimento secondo la definizione del precedente art.5, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute al Titolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 9

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi del successivo Titolo 2 e di rifiuti tossici e nocivi, devono tenere distinti i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs n. 152/06, nonché delle disposizioni regionali e provinciali e del presente Regolamento.

Articolo 10
Tariffa per i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I costi dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sono coperti mediante l'istituzione della tariffa prevista dall'art. 238 del D.lgs 22/97.
2. Le indicazioni generali per la gestione della tariffa sono contenute nel relativo regolamento comunale.

Articolo 11
Promozione ed informazione

1. Il Comune, a mezzo del servizio competente, d'intesa con il gestore del servizio e altri soggetti eventualmente interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini, destinando a tal fine adeguate risorse economiche.
2. Il gestore del servizio dovrà contribuire attivamente ed economicamente alle campagne di sensibilizzazione della popolazione ed in particolare di quella scolastica promosse dal Comune stesso di specifici progetti di educazione ambientale i quali, in considerazione della finalità da raggiungere, dovranno prevedere la partecipazione del personale interno al Comune direttamente interessato dal servizio.
3. Le campagne di informazione potranno riguardare le frazioni da raccogliere, l'ubicazione di raccoglitori anche in occasione di campagne di raccolta differenziata particolari, le piattaforme e le piazzole di raccolta, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini, nonché la necessità di ridurre la produzione dei rifiuti.
4. Il responsabile del servizio o dell'ufficio competente sarà impegnato nella registrazione, elaborazione e pubblicazione dei dati statistici inerenti alla produzione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché all'andamento delle raccolte differenziate.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. INTERNI ED ASSIMILATI

CAPITOLO 2

NORME E CRITERI PER ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Articolo 12

Criteria generali

1. I criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri e per le casistiche nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, dovranno essere fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) 18 comma 2 del D.lgs 152/06.
2. In attesa della definizione dei suddetti criteri e per le casistiche di competenza del Comune per l'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi diversi da quelli ad uso di civile, per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento si assumono i criteri qualitativi e quantitativi riportati negli articoli seguenti.
3. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
4. I rifiuti speciali classificati come assimilati agli urbani restano tuttavia sempre soggetti alle norme e prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
5. Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con provvedimento amministrativo di riconoscimento è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del servizio.

Articolo 13

Provenienza

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le seguenti condizioni di provenienza (*luogo di produzione*):
 - rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali di cui all'art. 184 comma 3 lettera a) del D.lgs 152/06;
 - rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) del D.lgs 152/06;
 - rifiuti da lavorazioni artigianali di cui all'art. 184 comma 3 lettera d) del D.lgs 152/06;
 - rifiuti provenienti da attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lettera e) del D.lgs 152/06;
 - rifiuti provenienti da attività di servizio di cui all'art. 184 comma 3 lettera f) del D.lgs 152/06;
 - rifiuti sanitari e cimiteriali di cui al successivo art. 18.
2. I limiti di assimilabilità vengono stabiliti anche con riferimento alle attività che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani indicate nella classificazione definita dal D.P.R. 158/99 di seguito riportata

Tabella 1: categoria attività produttive

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed Istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività Industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Articolo 14
criteri qualitativi

1. Ai fini dell'assimilazione si prendono in considerazione quei rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali elencati a titolo esemplificativo al sub a) del punto 1.1.1. della deliberazione del 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 dei quali si prendono a riferimento i seguenti:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti in paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- materiali vari in pannelli (di legno ,gesso,plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali proveniente dall'estrazione di principi attivi.
- accessori per l'informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner etc.)

2. Non sono assimilabili i rifiuti identificabili in beni ingombranti e durevoli derivanti dalle attività predette (utenze non domestiche).

3. I rifiuti suddetti assimilabili per qualità ai RU possono essere ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni, riportati nel sottostante elenco non esaustivo e puramente indicativo.

Tabella 2: codici CER dei rifiuti assimilabili per qualità agli urbani

CODICE CER	DESCRIZIONE
020100	SCARTI DELLA PRODUZIONE PRIMARIE
020102	Scarti animali
020103	Scarti vegetali
020104	Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
020107	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
020200	RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
020202	Scarti animali
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020300	RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VEGETALI, CEREALI, OLI, ALIMENTARI, CACAO, CAFFÈ, TABACCO, DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI DELLA LAVORAZIONE DEL TABACCO
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020500	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA

020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020600	RIFIUTI DELLA PASTA E DELLA PANIFICAZIONE
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030100	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
030101	Scarti di corteccia e sughero
030102	Segatura
030103	Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
030300	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DI CARTA, POLPA E CARTONE
030301	Corteccia
030307	Scarti di riciclaggio della carta e del cartone
040100	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
040108	Cuoio conciato, scarti, cascame, ritagli, polveri lucidatura contenenti cromo
040109	Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
040201	Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
040202	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
040203	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
040204	Rifiuti da fibre tessili miste prima della filatura e della tessitura
040205	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
040206	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
040207	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
040208	Rifiuti da fibre tessili lavorate miste
040209	Rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali(es. grasso, cera)
040212	Rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
080300	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080309	Toner per stampa esaurito comprese le cartucce
090100	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090107	Carte e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi componenti
090108	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento e suoi composti
090110	Macchine fotografiche usa e getta senza batterie
101100	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
101102	Vetro di scarto
101103	Materiale di scarto a base di vetro
120100	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FOGNATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO TRONCATURA E LIMATURA)
120105	Particelle di plastica
150100	IMBALLAGGI
150101	Carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi in metallo
150105	Imballaggi compositi
150106	Imballaggi in più materiali
150200	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI PROTETTIVI
150201	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
180100	RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI UOMINI
180104	Rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni(es. : abbigliamento, contenitori ed indumenti monouso)

180200	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI
180203	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
200100	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200103	Plastica(piccole dimensioni)
200104	Altri tipi di Plastica
200105	Metallo (piccole dimensioni, es. : lattine)
200106	Altri tipi di metallo
200107	Legno
200108	Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio o (compresi oli per frittura e rifiuti di mensa e ristoranti)
200110	Abiti
200111	Prodotti tessili
200123	Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi .
200124	Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
200200	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)
200201	Rifiuti compostabili
200203	Altri rifiuti non compostabili
200300	ALTRI RIFIUTI URBANI
200301	Rifiuti urbani misti
200302	Rifiuti di mercati
200303	Residui di pulizia delle strade

Articolo 15 **Criteri quantitativi**

1. Fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D.lgt. 152/06;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale (ATO) di cui all'art. 200 del D.lgs. 152/06;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

2. Ai fini dell'assimilazione per quantità, si fa riferimento a valori di produttività specifica presuntivi prendendo a riferimento per la singola tipologia di attività la produzione annua per mq pari al limite max fissato per il sud Italia nella tabella 4a del punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99 come estrapolati nella successiva tabella n.3.

In tabella sono riportati i quantitativi massimi ritenuti validi per l'assimilabilità per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani tenuto conto dei suddetti criteri posti pari alla media delle quantità minime e massime indicate

Tabella 3: quantità massime di produzione per l'assimilabilità

n.	Attività	Produzione massima Kg/mq. anno per l'assimilabilità
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e teatri	4,12

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55
5	Stabilimenti balneari	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	5,04
7	Alberghi con ristorante	12,45
8	Alberghi senza ristorante	9,50
9	Case di cura e riposo	9,62
10	Ospedali	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	10,30
12	Banche ed Istituti di credito	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, Idraulico, fabbro, elettricista	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,10
20	Attività Industriali con capannoni di produzione	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,90
28	Ipermercati di generi misti	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	72,55
30	Discoteche, night club	16,80

3. Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che può essere assimilata, misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al DPR n. 158/99, superi i livelli quantitativi massimi fissati, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.lgs 152/06.

5. In ogni caso i rifiuti speciali prodotti in quantità giornaliera superiore a 50 Kg non sono assimilabili agli urbani.

Articolo 16 Deroghe

1. Sono sempre di norma assimilati agli urbani senza necessità di ulteriori accertamenti di qualità e/o di qualificazione del rifiuto, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività (rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani):

- a) ricettivo-alberghiere;
- b) studi professionali, servizi direzionali ed attività consimili compresi uffici annessi ad imprese industriali, artigianali e commerciali;
- c) ricreative per lo spettacolo e le comunicazioni;
- d) enti pubblici istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, scolastiche;
- e) vendita al minuto ad esclusione di supermercati, centri commerciali e simili;
- f) artigianali di servizio alla residenza.

Articolo 17 esclusione dall'assimilabilità

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 152/06.

2. Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- * materiali non aventi consistenza solida;
- * materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- * prodotti fortemente maleodoranti.

Articolo 18 Rifiuti sanitari e cimiteriali

1. Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o anche derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto 26 giugno 2000, n 219 (Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari).

2. Sono definiti **rifiuti sanitari assimilati** e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi degli articoli precedenti;

d) la spazzatura;

e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso.

3. Sono **rifiuti urbani cimiteriali**, i rifiuti definiti dal D.lgs 26 giugno 2000 n. 219 raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali : i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
- altri oggetti metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 12 del decreto n. 219/2000 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.lgs 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a)

5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. I rifiuti di cui alla lettera b2 (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.

6. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 219/200, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, restano disciplinati recante dal regolamento di polizia mortuaria dal DPR 10 settembre 1990 n. 285.

7. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti al comma 3 lettera c) del presente articolo.

Articolo 19

Procedure di accertamento dei requisiti di qualità e quantità

1. Le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche per singole attività come speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, sono definite nei commi seguenti.

2. Le utenze non domestiche, prima di iniziare il conferimento dei rifiuti, devono, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività, produrre apposita richiesta di attivazione del servizio all'ufficio comunale preposto all'organizzazione del servizio di raccolta e-smaltimento dei rifiuti. La richiesta dovrà essere formulata su apposito modello predisposto dal Comune.

3. Nel modello di richiesta dovranno essere riportate le indicazioni proprie dell'attività, le tipologie di rifiuto assimilabili agli urbani da conferire e la quantità giornaliera o annua.

4. Sulla scorta della dichiarazione, fatta salva la eventualità di acquisire ulteriori notizie, che potranno essere richieste anche per vie brevi, il responsabile del servizio, con provvedimento amministrativo motivato esprimerà il parere relativo all'assimilabilità dei rifiuti speciali prodotti per qualità e quantità ai rifiuti urbani decidendo:

a) di esercitare il diritto di privativa, con l'attivazione del servizio;

b) di rimandare il richiedente all'espletamento del servizio a ditte specializzate.

5. Per l'attivazione del servizio il richiedente dovrà in ogni caso presentare la denuncia prevista nel regolamento per l'applicazione della tariffa all'ufficio tributi richiamando il provvedimento amministrativo di assimilabilità.

6. Per eventuali utenze non domestiche che già conferissero simili rifiuti l'ufficio procederà ad elaborare un piano di lavoro finalizzato all'acquisizione delle necessarie notizie.

Articolo 20

Modalità di conferimento dei RUA

1. Nel provvedimento di all'articolo precedente, tenuto conto

-dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D.lgt. 152/06;

-della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

-della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale (ATO) di cui all'art. 200 del D.lgt. 152/06.;

-delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

-delle esigenze dell'attività;

saranno indicate le modalità e prescrizioni per il conferimento (luogo e modalità di deposito, tipo di differenziazione dei rifiuti, frequenza di conferimento...etc...).

2. Per tali attività potranno essere prese in considerazione anche forme dirette di conferimento nel sito e considerate forme di riduzione da stabilirsi nell'apposito regolamento per tener conto del maggior disagio per il conferimento.

Articolo 21

Servizi integrativi per rifiuti speciali

1. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale ed al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali il Comune, direttamente o tramite il gestore, in attuazione di quanto originariamente previsto dall'art. 21 comma 5 del D.lgs 22/97, in attesa della istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell'Autorità d'Ambito, istituisce, con apposito provvedimento i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche convenzioni.

2. Il produttore del rifiuto, che intenda ricorrere ad un servizio integrativo, stipula con l'appaltatore del servizio un'apposita convenzione per ciascuna tipologia di rifiuti, con riferimento ai seguenti servizi:

a) raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento o recupero;

b) conferimento da parte del produttore, presso gli impianti individuati dal Comune per le ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.

3. Nel provvedimento di cui al comma 1 saranno stabilite le modalità tecniche ed il corrispettivo da corrispondere per l'attivazione del servizio integrativo.

CAPITOLO 3

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI R.S.U., ASSIMILABILI E RECUPERO DEI MATERIALI

Articolo 22

Criteri generali

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilabili e si applicano alle aree ed agli ambiti territoriali in cui è svolto il servizio.
2. La regolamentazione tiene conto delle modalità con le quali attualmente viene svolto il servizio ma potranno essere sempre adottati i necessari provvedimenti per l'adattamento del regolamento a nuove necessità di differenziazione dei rifiuti, frequenza e modalità di raccolta, conferimento.
3. I rifiuti sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli artt. successivi.
4. I rifiuti per i quali venga attuata la raccolta differenziata non possono essere conferiti quali rifiuti indifferenziati.

Articolo 23

Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e assimilabili

1. Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale volendo estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio.
2. Nel caso in cui il servizio non dovesse coincidere con l'intero territorio comunale, si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitati che risultano effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (anche se questa non è soggetta ad uso pubblico).
3. I rifiuti solidi urbani (R.U) delle utenze domestiche e quelli speciali ad essi assimilabili delle utenze non domestiche (RAU) di attività commerciali, artigianali, industriali e simili, unitamente ai rifiuti prodotti in occasione di mercati, feste, sagre sono obbligatoriamente conferiti
 - a) in prossimità dell'abitazione o dell'attività per la raccolta porta a porta;
 - b) direttamente presso apposite isole ecologiche se istituite;
 - c) direttamente in appositi contenitori, se istituiti, per la specifica raccolta, divisi e in modo differenziato dal produttore in base a quanto disposto nei successivi articoli.
4. I sistemi di raccolta mediante contenitori, conferimento diretto in piattaforme o isole ecologiche possono coesistere sul territorio comunale.

Articolo 24

Casi particolari per la raccolta

1. All'interno del territorio in cui è istituito il servizio, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità, potranno essere previsti dal responsabile del servizio, in accordo con l'Amministrazione, limitati ambiti di raccolta cumulativi di più utenze. I punti di raccolta saranno indicati dall'ufficio e saranno diversi da quelli normalmente utilizzati per il conferimento.
2. In tal caso il contenitore è concesso in comodato gratuito o messo a disposizione dal Comune e sarà applicata una riduzione della tariffa in favore delle utenze interessate da stabilirsi nell'apposito regolamento per tener conto del maggior disagio per il conferimento.

Articolo 25

Modifiche ed aggiornamenti

1. Per motivi connessi a situazioni relative alla salvaguardia della pubblica salute e del decoro, a sopravvenute esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, funzionalità e alla necessità di adeguare il servizio a norme nazionali e regionali e locali, i perimetri di raccolta e l'organizzazione del servizio potranno essere modificati e/o aggiornati con ordinanza del Sindaco sentito il responsabile del servizio.

Articolo 26

Finalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti

1. Ad integrazione della qualità di pubblica utilità propria della raccolta differenziata, il servizio si propone, mediante il principio generale della separazione alla fonte di produzione, di:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso la selezione ed il recupero di materiali fin dalla fase della produzione;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) conseguire obiettivi di risparmio per le operazioni di smaltimento e recupero economico dei materiali riusati, recuperati o riciclati.

Articolo 27

Localizzazione di isole e piattaforme ecologiche

1. La localizzazione di eventuali e necessari siti per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, la loro struttura, ed eventuali variazioni, sono disposte dall'Amministrazione Comunale in accordo ed intesa con il responsabile del servizio.
2. La localizzazione deve comunque tener conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli autoveicoli utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio.
3. Con la medesima procedura il gestore si riserva la possibilità di rimuovere i contenitori per la raccolta e disattivare il servizio per alcune frazioni qualora vengano a mancare le condizioni ritenute idonee alle finalità sopra esposte o le condizioni di sicurezza necessarie.
4. La eventuale raccolta in cassonetti, contenitori e campane a svuotamento meccanizzato o manuale e con altri sistemi di raccolta è regolata dalle seguenti norme:
 - nei contenitori vanno introdotti unicamente i materiali indicati sul contenitore stesso contrassegnato dai colori di cui all'articolo successivo.
Eventuali materiali non conformi al "contrassegno", quali tappi metallici accoppiati plastici, sacchetti di plastica utilizzati per il conferimento, vanno separati e conferiti come rifiuti solidi urbani.
 - materiale voluminoso e comunque qualsiasi contenitore e imballo rigido (scatole in cartone e bottiglie in plastica), prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
5. In caso di raccolta differenziata a domicilio il conferimento diretto dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e comunque in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Articolo 28

Tipologia dei contenitori

1. Il numero e la capacità volumetrica di eventuali contenitori da distribuire nell'ambito territoriale di raccolta, sono determinati in base alla tipologia del rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa ed alle specifiche esigenze e caratteristiche urbane della zona interessata.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle esperienze fatte e delle modifiche che potranno avvenire per le modalità di differenziazione dei rifiuti e dei sistemi di raccolta, si riserva la facoltà di effettuare la raccolta differenziata anche con l'uso di altri contenitori quali ad esempio sacchi speciali per la raccolta del rifiuto organico domestico ed altre tipologie per le componenti riutilizzabili del rifiuto.

Articolo 29

Conferimento differenziato dei rifiuti e loro composizione qualitativa

1. **Il conferimento differenziato dei rifiuti è obbligatorio.** A far tempo dalla data di attivazione del servizio di raccolta differenziata avvenuta con il sistema dei contenitori già nell'anno 1992 e con il sistema della raccolta del tipo "porta a porta" nel corso dell'anno 2008.

2. Il produttore è pertanto tenuto a conservare i rifiuti separati ed a conferirli con il sistema del tipo "porta a porta" differenziando le seguenti tipologie:

A) Rifiuti urbani non differenziati individuati nell'allegato A del D.lgs 152/06 con il **codice 200301** (rifiuti urbani indifferenziati);

B) Carta e cartone individuati nell'allegato A del dlgs 152/06 con il **codice 150101** (rifiuti di imballaggi in carta e cartone) e con il **codice 200101** (rifiuti urbani in carta e cartone);

C) Multimateriale individuati nell'allegato A del dlgs 152/06 con il **codice 150106** (rifiuti di imballaggi in materiali misti);

D) Vetro individuati nell'allegato A del D.lgs 152/06 con il **codice 20.01.02** (rifiuti in vetro);

Articolo 30

Esemplificazioni dei materiali appartenenti alle varie frazioni differenziate

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune tipologie di rifiuti appartenenti allo stesso codice

A) rifiuti urbani non differenziati codice 200301 (rifiuti urbani indifferenziati).

Fanno parte dei suddetti rifiuti a titolo esemplificativo:

lo scarto organico dei prodotti di origine vegetale ed animale praticamente quello che resta dei pasti quotidiani e il materiale secco indifferenziato praticamente parte di quello che abitualmente nell'uso domestico è scarto al di fuori del materiale organico e fatta eccezione per quanto può essere raccolto ulteriori differenziazioni come successivamente indicato

pane, pasta, riso-fondi di caffè, bustine di thè, camomille e tisane-carne, pesce, ossi, lische-frutta, verdura-noccioli e semi-uova e gusci-formaggi e croste-tappi di sughero-fazzoletti e tovaglioli di carta purchè non stampati-foglie e fiori recisi-cenere (di legno non trattato purchè spente ed in piccole quantità)-paglia-carta e cartone sminuzzato-lana e fibre naturali sminuzzate-carta e cartoni sporchi, carta oleata o alimenti-cartoni per latte e succhi di frutta in tetrapak-plastiche non riciclabili: giocattoli, piatti, bicchieri e posate in plastica, lamette usa e getta, bastoncini pulisci orecchie, tubetti di dentifricio, di cosmetici e di creme-pannoloni, pannolini, assorbenti igienici (avvolti in carta o plastica)-lettiere per animali domestici-porcellane, terrecotte e ceramiche-video/musicassette-medicamenti utilizzati quali garze e siringhe (badando a richiudere con cura).

B) Carta e cartone

codice 150101 (rifiuti di imballaggi in carta e cartone)

fanno parte dei suddetti rifiuti a titolo esemplificativo:

imballaggi in carta e cartone in genere: scatole di imballaggio per beni durevoli ed ingombranti- scatole per l'imballaggio di scorte alimentari etc.

codice 200101 (rifiuti urbani in carta e cartone)

fanno parte dei seguenti rifiuti a titolo esemplificativo:

giornali e riviste-vecchi quaderni-opuscoli-sacchetti di carta-fotocopie e moduli in continuo-scatole e scatoloni in cartone.

C) Multimateriale codice 150106 (rifiuti di imballaggi in materiali misti)

fanno parte dei seguenti rifiuti a titolo esemplificativo

bottiglie di acqua minerale-bottiglie di bibite-flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie-flaconi di prodotti per la pulizia della casa-flaconi di sapone liquido-contenitori di prodotti per l'igiene della persona-vaschette in plastica per alimenti-sacchetti della spesa-pellicole di plastica per imballaggi-blister e contenitori rigidi formati a scatola (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget, vari, ecc.)-gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso-cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimenti in genere-lattine per bevande-bombòlette spray per

profumi, deodoranti, lacche, panna-scatole per cibi conservati (tonno, carne, pesci, legumi) e creme--vaschette per alimenti-tubetti per conserve, creme e cosmetici-tappi e capsule per bottiglie (olio, vino e liquori)-foglio sottile (cioccolato e yogurt)-scatole per prodotti alimentari-le chiusure (tappi corona e capsule).

D) Vetro codice 200102 (rifiuti in vetro)

fanno parte dei seguenti rifiuti a titolo esemplificativo:
bottiglie-flaconi-barattoli.

Articolo 31

Frequenza , modalità della raccolta “porta a porta” e modalità del conferimento

1. La frequenza della raccolta differenziata “porta a porta “ e raccolte a domicilio è stabilita dall’Amministrazione Comunale sentito il responsabile del servizio in base alla tipologia dei materiali, alle condizioni climatiche, al bacino di utenza, in modo comunque da offrire adeguate garanzie di sicurezza ed igiene in base anche alle capacità volumetriche di contenimento per lo stoccaggio e/o la trasferimento.
2. L’Amministrazione Comunale provvede ad assicurare la pulizia e la disinfezione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ove esistenti e se necessaria, con frequenza adeguata.
3. E’ vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, poiché ciò è competenza del solo personale addetto.

GIORNO	tipologia del rifiuto differenziato da conferire
Lunedì	conferimento di rifiuti urbani organico (verde e umido) codici 200201 - 200108
Martedì :	conferimento di multimateriale codice 150106
Mercoledì	conferimento di rifiuti urbani organico (verde e umido) codici 200201 – 200108
Giovedì	conferimento di vetro codice 200102 e carta e cartone codici 15101 e 200101
Venerdì	conferimento di rifiuti urbani organico (verde e umido) codici 200201 - 200108
Sabato	conferimento di secco indifferenziato codice 200301

4. La frequenza e le tipologie dei rifiuti della raccolta differenziata “porta a porta”, in considerazione di come è attivato il servizio, sono stabilite nella tabella seguente:
5. I rifiuti prima del conferimento devono essere conservati a cura del produttore in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. I rifiuti dovranno essere conferiti rispettando le seguenti prescrizioni e modalità:
 - nel conferimento devono essere autonomamente adottate tutte le precauzioni a tutela dell’igiene pubblica.
 - Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti.
 - I rifiuti devono essere contenuti in appositi idonei e robusti sacchetti protettivi ben chiusi e conferiti in modo tale da non essere accessibili agli animali e tali da evitare dispersioni del loro contenuto.
 - I sacchetti con i rifiuti potranno essere contenuti in borse e/o contenitori di materiali idonei, di proprietà dell’utenza.
 - Al fine del decoro e della lotta alla popolazione murina (ratti), i rifiuti dovranno essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - I rifiuti dovranno essere conferiti dalle ore 20,00 alle ore 8,00 (01.10 – 31.03) e dalle 22,00 alle 8,00 (01.04 – 30.09) del giorno fissato per il ritiro, negli appositi contenitori tenendo conto di quanto indicato in precedenza. Sono fatte salve le diverse necessità opportunamente documentate al responsabile del servizio per i necessari riscontri ed accordi. Diversi orari potranno essere stabiliti anche in considerazione di nuove modalità del servizio.

- Per motivi di decoro e di igiene oltre che per la salvaguardia della pubblica incolumità è fatto divieto di fissare i sacchetti, le borse etc.. contenenti i rifiuti a ganci penduli da oggetti di proprietà privata, a pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.
- Gli imballaggi di carta e cartone devono essere conferiti puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possono imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito prima del conferimento.
- Il conferimento deve avvenire in modo tale che il peso di ogni eventuale singolo sacchetto conferito pesi ragionevolmente in modo da consentire l'operazione di ritiro da un solo operatore. Come riferimento, tenuto conto anche delle modalità del conferimento si assume un peso massimo di riferimento di ca 15 Kg.

Articolo 32 **Altre forme di raccolta differenziata**

1. L'Amm.ne potrà inoltre favorire particolari attività di raccolta differenziata, interessando anche solo parte dell'ambito territoriale del servizio.
2. Le suddette attività avranno come obiettivo la riduzione dei rifiuti urbani non differenziati ed una maggiore e migliore selezione qualitativa del differenziato.
3. Tali attività, in considerazione della loro specificità e del territorio da interessare (centro storico-ambiti rurali etc...), sono da considerarsi occasionali e sussidiarie a quelle del gestore e potranno essere svolte anche da Associazioni, Onlus, imprese cooperative etc.....locali.

Articolo 33 **Punto di conferimento**

1. Per punto di conferimento si intende il punto ove avviene il prelievo dei rifiuti.
2. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
3. Il punto di conferimento deve ricadere all'interno della proprietà o il più vicino possibile all'ingresso (porta o portone d'ingresso, cancello della recinzione etc..) dell'immobile servito in modo da essere controllato e tenuto in modo decoroso e igienicamente sano a cura dell'utente. Dovrà comunque essere accessibile agli automezzi o al personale addetto al servizio e pertanto l'accesso al luogo di conferimento non dovrà comportare l'apertura di porte o cancelli che, se presenti, dovranno essere predisposti per l'apertura negli orari di raccolta.
4. In caso di luogo di conferimento a piano con quota diversa da quella stradale, la pendenza della rampa di accesso dovrà essere agevolmente superabile da un motofurgone a pieno carico con la prima marcia innestata.
4. Solo nei casi in cui il deposito non possa essere realizzato in luogo avente le caratteristiche di accessibilità richieste, si può ammettere la presenza di un deposito distinto dal luogo di conferimento, in cui i sacchi debbono essere trasferiti a cura dell'utente in imminenza del prelievo.
5. Laddove la proprietà sia delimitata da una recinzione su strada, o dove comunque sia possibile, il luogo di conferimento potrà essere ricavato o all'interno della recinzione in apposito luogo accessibile dall'esterno o all'esterno della recinzione in prossimità del cancello d'ingresso in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
6. Nel caso di edifici con più appartamenti il luogo del conferimento potrà essere individuato anche all'interno del piazzale privato a servizio dei condomini.
7. Per motivi di igiene e di decoro, al fine di consentire anche la custodia del rifiuto fino al ritiro da parte del produttore, nel caso in cui l'immobile servito sia distante dalla strada percorsa dagli automezzi addetti al servizio e raggiungibile da tratto stradale ricavato su suolo privato avente comunque le seguenti caratteristiche :
 - sia aperto permanentemente al transito senza limitazioni di sorta (cartelli, e sbarre, cancelli catene, cippi ecc.);

- sia mantenuto in condizioni tali da essere di agevole transito (dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche, con arginature pulite e con carreggiata posta a sufficiente distanza da eventuali scarpate, con fondo stradale non accidentato, con cunette etc.);
- sia tale da non costituire pericolo per gli automezzi e uomini del servizio;
- la distanza massima del punto di conferimento dalla strada pubblica sia di ca 100 ml (nel caso di distanze superiori può essere individuato anche un punto di conferimento intermedio sempre che sussistano agevoli condizioni di transito e manovra);
- sia di agevole esecuzione la manovra di retromarcia o altra manovra necessaria per l'automezzo adibito al servizio.

Il punto di conferimento può essere situato anche su proprietà privata alla fine del tratto stradale in prossimità dello slargo, piazzale, aia etc. antistante l'immobile da servire.

7. L'accesso alla proprietà privata dovrà essere comunque autorizzata dal proprietario e/o utente.

8. Di comune accordo potranno essere concordati anche punti di conferimento diversi sempre nel rispetto delle norme di igiene di decoro e sicurezza.

9. Nel caso in cui, nel rispetto delle presenti disposizioni, non venga stabilito di comune accordo il punto di conferimento, prevarrà la decisione dell'ufficio.

10. Nell'ambito di un medesimo edificio, mentre è ammesso che in funzione delle dimensioni dello stesso siano previsti più punti di deposito e/o di conferimento, non è consentito che singole unità immobiliari, in particolare negozi, si avvalgano di un proprio esclusivo punto di conferimento.

12. Nel caso di abitazioni ricadenti nei centri abitati e prive di spazi esterni il punto di conferimento è individuato in prossimità della porta di ingresso.

Articolo 34

Caratteristiche del luogo di conferimento e dei contenitori

Il luogo di deposito e/o il punto di conferimento che deve raccogliere i rifiuti domestici già confezionati negli appositi sacchi dovrà essere di superficie adeguata ad accogliere la produzione di rifiuti delle famiglie residenti e servite;

I contenitori utilizzati quali punto di deposito e/o conferimento dei rifiuti confezionati in sacchi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente,
- avere superficie liscia di facile pulizia ,
- avere volume idoneo alla produzione di rifiuti ,
- essere facilmente accessibili frontalmente da parte di tutti gli utenti, con particolare riferimento ai disabili,
- avere dispositivi di copertura ed aerazione tali da assicurare idonee misure di prevenzione contro le intrusioni di animali o insetti,
- essere sottoposti regolarmente ad interventi di pulizia e disinfezione da parte degli utenti;
- essere ubicati il più possibile lontano dalle abitazioni;
- ricevere solo rifiuti solidi urbani debitamente confezionati;
- essere tali da non permettere la fuoriuscita di liquidi.

Articolo 35

Ritiro dei rifiuti

Il mancato rispetto dell'orario di conferimento ed una differenziazione non perfettamente eseguita non autorizza l'operatore addetto al servizio a non ritirare il sacchetto dei rifiuti.

In tali casi l'operatore dovrà, con pazienza e modi educati, informare l'utente sulle regole stabilite per la differenziazione invitandolo alla collaborazione per la differenziazione dei rifiuti conferiti.

In ogni caso si dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti.

In caso di ripetute inosservanze dovrà essere informato l'ufficio che provvederà a richiamare l'utente in forma verbale e/o scritta e ad informare il Comando VV.UU. per la necessaria vigilanza e l'applicazione di sanzioni se necessario.

Articolo 36

Divieti

E' assolutamente vietato:

- scaricare, abbandonare, gettare qualsiasi rifiuto in area pubblica o privata;
- immettere nei cassonetti e contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiale non idoneo alla tipologia prevista;
- la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Ente Gestore del pubblico servizio;
- abbandonare rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;
- abbandonare rifiuti derivanti da demolizioni e scavi;
- incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Articolo 37

Trasporto e caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie pertanto deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
3. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono venire periodicamente lavati e disinfettati.
4. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione....divieti di accesso, cantieri etc...).
5. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.
6. Il trasportatore è tenuto a raccogliere i rifiuti eventualmente sparsi lungo il percorso del servizio ed alla pulizia del luogo interessato.

Articolo 38

Trasferimento o trasbordo dei rifiuti

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità, realizzato allo scopo, deve avvenire in modo da evitare dispersioni di rifiuti nel suolo e nelle aree circostanti.
2. Chi opera il trasbordo e causa la dispersione di cui al comma 1 è tenuto alla perfetta pulizia dell'area.

Articolo 39

Trattamento intermedio e finale

1. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta, deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Articolo 40

Regolarità del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali, per festività o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo a persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 41

Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti oggetto del presente articolo devono, a cura del produttore, essere detenuti e conferiti separatamente, in modo da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge con le modalità che seguono, ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione del servizio da parte dell'Amm.ne comunale in accordo con il responsabile del servizio:
 - pile e batterie da smaltire devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio cittadino (presso rivenditori-luoghi pubblici-etc...);
 - farmaci scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente nell'apposito contenitore dislocato nei pressi della locale farmacia;
 - prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori, contrassegnati con la lettera "T", "F", "X" e "C" simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato, debitamente autorizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori sul territorio cittadino presso punti vendita autorizzati;
 - lampade a scarica (tubi luminescenti fluorescenti, lampade al sodio e al mercurio) e tubi catodici di televisori e videotermini, devono essere conferiti integri nei contenitori appositamente predisposti (presso piattaforme, isole o siti comunali etc...);
 - cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita o, alternativamente possono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti (presso punti vendita autorizzati o presso piattaforme, isole o siti comunali etc.)
3. Dell'attivazione del servizio e del posizionamento dei contenitori sarà data idonea informazione alla popolazione.
4. I rifiuti urbani pericolosi provenienti da enti commerciali e di servizi vanno conferiti come sopra indicato.
5. Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie, che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.
6. Per i contenitori di prodotti destinati all'igiene domestica (es. candeggina, acido muriatico, alcool denaturato, ammoniaca, ecc.) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta rifiuti.
7. I suddetti materiali, contenitori e/o imballaggi, se prodotti in seguito ad attività commerciali, artigianali-industriali e simili vanno smaltiti con mezzi propri dell'attività e nel rispetto delle norme vigenti in materia di conferimento e smaltimento di simili rifiuti.

Articolo 42

Usi vietati nel conferimento

1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nel conferimento, qualunque sia la modalità, dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (calcinacci e simili);
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

1. E' vietato agli utenti di manomettere le attrezzature comunali dislocate in aree pubbliche o private per il conferimento dei rifiuti al servizio ed il loro danneggiamento. E' inoltre vietato eseguire scritte sulle suddette attrezzature cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

2. Anche al fine di prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti l'Amm.ne si riserva di disciplinare con apposite forme regolamentari, in convenzione con il gestore o ditte specializzate, il ritiro di rifiuti speciali o pericolosi delle utenze interessate o abbandonati su suolo pubblico e non rientranti nelle fattispecie previste dal presente regolamento.

Articolo 43

Conferimento di rifiuti urbani derivanti da potatura o sfalcio di giardini e simili

I rifiuti urbani derivanti da operazioni di potatura e sfalcio di giardini pertinenziali ed aderenti ad abitazioni di modeste estensioni e comunque non superiori a 200 mq, possono essere conferiti al servizio urbano con le modalità stabilite per la raccolta differenziata.

Le quantità da conferirsi di volta in volta devono essere modeste in modo da non intralciare il servizio.

Si stabilisce che tale modesta quantità non deve essere superiore a quella contenuta in una busta ben compressa delle dimensioni tipo di circa 40 x 90 cm.

Tali rifiuti devono essere privati, prima del conferimento, delle parti di maggiori dimensioni (ramaglie).

L'Amm.ne potrà disporre, sentito il responsabile del servizio, il conferimento di detti rifiuti presso siti, isole, stazione o altro appositamente attrezzati.

TITOLO III

SMALTIMENTO DIRETTO MEDIANTE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO

CAPITOLO 4

COMPOSTAGGIO

Articolo 44 **Attività di compostaggio**

1. Allo scopo di concorrere alle finalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, quali enunciati al precedente art. 26, il Comune promuove ed incentiva l'attività di compostaggio, intesa quale trattamento in proprio della frazione organica dei R.S.U. e della frazione vegetale da parte dell'utenza al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost).
L'adesione all'attività di compostaggio in proprio dà diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani .

Articolo 45 **Obblighi dell'utente**

1. L'utente è tenuto:

- ad avviare** a recupero in proprio la frazione organica dei rifiuti prodotti dall'unità di appartenenza dell'utente stesso (frazione umida e verde) ed utilizzare i prodotti di risulta (compost) esclusivamente sul proprio fondo (giardino, orto, ecc.) provvedendo contestualmente
- a liberare** il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta di sistema di compostaggio ed alla gestione del processo stesso;
- ad applicare** le tecniche del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità;
- ad utilizzare** "compostiere" idonee e di dimensioni proporzionate all'esigenza di ciascuna utenza.

Articolo 46 **Impegni del Comune**

1. Il Comune si impegna:

- a riconoscere una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- a verificare** eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dell'utenza all'iniziativa oggetto del presente articolo;
- a svolgere** attività di istruzione e di supporto al fine di consigliare agli utenti le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dalla pratica del compostaggio;
- a fornire** agli utenti che aderiscono all'iniziativa, informazioni circa l'uso di "compostiere" domestiche.

Articolo 47 **Esclusioni**

1. Non possono aderire al compostaggio le utenze che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un'area scoperta non pavimentata, di proprietà privata di dimensioni sufficienti ed idonea allo scopo.

Articolo 48

Modalità di svolgimento del compostaggio

1. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utenza interessata in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e, comunque, non dar luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini;
2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche di rifiuti secondo le istruzioni indicate dal Comune o dal Gestore del servizio e provvedere alla differenziazione del materiale restante (al momento secco indifferenziato) del rifiuto originariamente conferito come da programma di raccolta;
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali: contenitori denominati "compostiere domestiche", buche, concimaie.

Articolo 49

Modalità di adesione.

1. Per aderire alla forma di smaltimento diretto con compostaggio l'utente deve presentare apposita domanda nella quale autocertifica il possesso o il prossimo acquisto per l'utilizzo di un'effettiva ed efficiente struttura di compostaggio.

Articolo 50

Controlli

1. Il Comune o il gestore del servizio, attraverso personale appositamente incaricato, sottoporrà l'utente aderente al compostaggio ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto certificato.

Articolo 51

Uso improprio

1. L'uso improprio o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste dal presente articolo o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 52

Recesso

1. L'utente che intenda recedere dall'attività, per comprovati motivi, dovrà darne comunicazione scritta al Comune o al gestore del servizio, provvedendo alla restituzione della compostiera eventualmente ottenuta in comodato d'uso;
2. Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stata emessa la relativa fattura, il Comune provvederà successivamente a conguagliare l'importo residuo.

Articolo 53

Inizio dell'attività

1. Considerato che l'attività di compostaggio di alcune utenze comporterà notevoli variazioni per il servizio sia sotto l'aspetto tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico l'inizio dell'attività sarà consentita solo in seguito ad apposito provvedimento.

TITOLO IV

RACCOLTA DI BENI INGOMBRANTI E DUREVOLI

CAPITOLO 5

Articolo 54

Caratterizzazione dei beni ingombranti e durevoli

1. I rifiuti ingombranti come genericamente definiti dall'art. 184 comma 2 lettera a) del D.lgs 152/06 sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o altri insediamenti civili che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata prelievo da parte degli addetti. Sono beni ingombranti: vecchi mobili, poltrone, armadi, divani, mobili in più materiali, materassi, reti, cucine economiche, ecc. (codice CER 20 03 07)

2. I rifiuti durevoli, per uso domestico sono quelli individuati nell'art. 44 comma 5 del D.lgs. n.22/97 (in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 227 del Dlgs 152/06):

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori codice CER 20 01 23
- b) televisori codice CER 20 01 35
- c) computer codice CER 20 01 35
- d) lavatrici e lavastoviglie codice 20 01 36
- e) condizionatori d'aria codice CER 20 01 23

provenienti da abitazioni o altri insediamenti civili che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o di disagiata prelievo da parte degli addetti (televisori-frigoriferi ecc...computer ecc.)

3. I suddetti rifiuti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade ma possono essere conferiti nella piattaforma comunale in loc. Madonna di Loreto sempre che siano provenienti da abitazioni e/o da superfici utilizzate per scopi di civile convivenza in attività diverse dalle abitazioni quali mense, uffici, sale convegno.

4. Non sono conferibili nel caso in cui tali rifiuti siano il risultato di una attività artigianale, commerciale, industriale e/o agricola e rientrano pertanto in fattispecie diversamente regolate.

Articolo 55

Modalità del conferimento

1. Tutte le utenze domestiche del comune di Trentinara e comunque i soggetti tenuti al pagamento della tariffa, possono conferire mediante il servizio di chiamata avvalendosi degli operatori comunali.

2. Prima del conferimento dovranno essere contattati gli uffici per concordare il giorno e gli orari per il conferimento al fine di accertare la possibilità dell'effettivo conferimento ed eseguire una prima analisi del rifiuto al fine di evitare dinieghi.

3. Il soggetto conferitore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme:

- deve conferire esclusivamente i materiali ammessi
- deve ridurre il volume degli ingombranti
- deve seguire le indicazioni del personale e della segnaletica

4. L'ufficio preposto al servizio darà ampia pubblicità ai numeri da contattare.

Articolo 56

Verifiche

1. I rifiuti dovranno essere conferiti in modo ordinato al fine di consentire facilmente il controllo visivo ed il loro deposito nell'apposito scarrabile da parte dell'operatore comunale. »

Articolo 57
Quantità ammesse

1. Sono stabilite quantità massime indicative per il conferimento annuo da parte della singola utenza domestica come riportato nella tabella 1 seguente:

tabella 4: quantità massime indicative dei beni ingombranti e durevoli conferibili

Tipologia del rifiuto conferibile	Quantità annue massime indicative	Condizioni del materiale conferito
rifiuti ingombranti generici (ad es. mobilio costituito da materiale vario poltrone-divani-materassi- etc..)	max 3 pezzi all'anno per ogni tipologia e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Ente.	debitamente libero da ogni altro tipo di materiale e ridotto nel volume
rifiuti ingombranti costituiti da beni durevoli di metallo ferroso e non ferroso (ad es. reti da letto cucine e scaldabagni)	max 3 pezzi all'anno per ogni tipologia e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Ente.	debitamente libero da ogni altro tipo di materiale e ridotto nel volume
ingombranti costituiti da beni durevoli di legno (ad es. mobili)	senza limite annuo e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Ente.	debitamente libero da ogni altro tipo di materiale
rifiuti durevoli costituiti da apparecchiature elettriche /elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (televisori e computer)*	massimo n. 2 pezzi all'anno e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Ente.	debitamente libero da ogni altro tipo di materiale
rifiuti durevoli costituiti da apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi,surgelatori e congelatori condizionatori d'aria dismessi)*	massimo n. 2 pezzi all'anno e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Ente.	debitamente libero da ogni altro tipo di materiale
rifiuti durevoli costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi (lavatrici, ecc)	massimo n. 2 pezzi all'anno e comunque compatibilmente con le capacità ricettive dell'Ente.	debitamente libero da ogni altro tipo di materiale

2. Deroghe alle suddette quantità saranno ammesse dal responsabile del servizio in occasioni particolari quali ordinanze,decessi,sfratti,cambi di domicilio e/o residenza e simili.

TITOLO V
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ESTERNI

CAPITOLO 6
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 58
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani esterni come definiti precedentemente.
2. E' in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza su aree pubbliche o ad uso pubblico.

Articolo 59
Articolazioni del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni

1. Rientrano fra i compiti del servizio i seguenti:
 - Spurgo pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche.
 - Asporto carogne di animali giacenti su suolo pubblico;
 - Pulizia periodica delle fontane, fontanelle,
 - Pulizia periodica di portici di uso pubblico e monumenti pubblici;
 - Diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
 - Asportazione siringhe giacenti su suolo pubblico
 - Interventi su chiamata da parte di organi della pubblica Amministrazione per la pulizia della carreggiata stradale, a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente
 - Asportazione rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità

Articolo 60
Area di espletamento del servizio e modalità di spazzamento dei rifiuti urbani esterni

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:
 - le strade e le piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
 - spazi di uso pubblico dei centri abitati delimitati dai piani urbanistici, marciapiedi ed alberate, ed edifici pubblici anche se ricadenti fuori da centri abitati;
 - i tratti urbani delle strade provinciali (sia i tratti giuridicamente tali che quelli con inizio dall'indicazione di inizio del centro abitato);
 - le strade private all'interno dei centri abitati comunque soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - 1) **siano** aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli catene, cippi ecc.);
 - 2) **siano** dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sul marciapiede;
 - 3) **siano** dotate di sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

- le strade costituenti opera di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, all'interno dei centri abitati, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché regolarmente aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
 - le aree a verde pubblico non recintate quali viali, aiuole spartitraffico e spazi verdi di arredo stradale;
 - le strade ed i viali fino all'ingresso dell'area cimiteriale;
 - le sponde dei corsi d'acqua e dei canali a cielo aperto libere ed accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di rogge, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti proprietari o che ne hanno effettiva disponibilità. Sono comunque escluse le aree a parcheggio ad uso privato o pubblico a servizio di attività commerciali o di servizio.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento, se della specie ingombranti o durevoli e lo sfalcio grossolano (ramaglie etc.) del verde pubblico saranno raccolti e recapitati nella piattaforma comunale dagli operatori addetti allo spazzamento, se del tipo differenziato o indifferenziato, compreso il risultato dello spazzamento delle foglie e lo sfalcio vegetale privo di ramaglie, saranno accumulati in punti prestabiliti per il ritiro degli addetti al servizio di raccolta nel corso del servizio effettuato presso le utenze private.

Articolo 61

Organizzazione del servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni

1. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali articolazioni, e le frequenze delle prestazioni vengono stabilite sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari, tenuto conto delle necessità delle utenze, delle tecnologie e dei mezzi a disposizione, dei livelli organizzativi conseguiti e, comunque, nel rispetto dei principi della normativa vigente ed in particolare delle norme igienico-sanitarie.

Articolo 62

Installazione ed uso dei contenitori portarifiuti

1. L'Amm.ne provvede all'installazione, all'interno dell'area di espletamento del servizio ed in accordo con gli organi comunali competenti, di appositi contenitori porta rifiuti a disposizione degli utenti degli spazi pubblici con particolare riferimento a centri abitati come delimitati anche da piani urbanistici oltre che a piazze, marciapiedi, alberate ed edifici pubblici
2. Lo svuotamento dei cestini dovrà avvenire con frequenza concordata ed in ogni caso ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.
3. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni, ingombranti.

Articolo 63

Pulizia delle caditoie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurare il regolare deflusso. La pulizia è effettuata in base ad un programma in modo da assicurare almeno un intervento annuale, salva l'esigenza di più interventi in caso di necessità
2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie, in particolare è vietato eseguire le pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Articolo 64

Obblighi degli utenti di aree pubbliche - Utenze occasionali

1. L'occupazione permanente o temporanea di aree pubbliche, le modalità di richiesta dell'autorizzazione e dell'eventuale applicazione della relativa tassa sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale.
2. La tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupino o detengano, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio e delle utenze occasionali per feste, manifestazioni etc.. viene stabilita su base giornaliera e deve essere corrisposta contestualmente alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico se dovuta.
3. L'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla occupazione, manifestazione etc. acquisisce, anche in relazione alla determinazione della tariffa, il parere del responsabile del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani al quale vengono preventivamente comunicati i termini e le modalità dell'occupazione e/o della manifestazione mediante trasmissione di copia della richiesta.
4. Il responsabile del servizio esprimerà il parere valutati
 - la qualità e la quantità dei rifiuti eventualmente da conferire
 - la loro assimilabilità agli urbani
 - la possibilità di poter assumere il servizio di raccolta e smaltimento compatibilmente con le esigenze del servizio normalmente svolto.
5. Il servizio potrà essere assunto anche ricorrendo a forme diverse da quella normalmente in uso (trasporto al sito a carico del richiedente il servizio etc...) del che dovrà tenersi conto nell'applicazione della tariffa.
6. In ogni caso il servizio si ritiene assunto, acquisito il parere favorevole preliminare, con il pagamento del dovuto, in uno alla denuncia di inizio attività, per intero o rateizzato se previsto.
7. Della tipologia di assunzione del servizio si darà comunicazione agli addetti.
8. Nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti prodotti non sia compatibile con l'organizzazione tecnica del servizio l'utente potrà attivarsi rivolgendosi a ditte del settore.
9. All'accertamento dell'occupazione abusiva di suolo pubblico la tariffa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
10. Per esigenze di servizio potranno concordarsi forme dirette di conferimento.

Articolo 65

Pulizia delle aree esterne ad esercizi pubblici

1. Tutti i titolari di concessioni per occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, ristoranti, chioschi e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando eventualmente propri contenitori porta rifiuti di tipo approvato dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla frequenza od orari in cui viene effettuato il pubblico servizio di spazzamento ed individuando, in modo da non istituire intralcio e pericolo, con vasi transenne o altro, la superficie occupata. I suddetti obblighi sussistono anche per chi occupa senza titolo aree pubbliche fermo restando l'azione sanzionatoria e per il recupero della tassa.
2. Devono provvedere alla pulizia delle aree adiacenti quegli esercizi che per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati chioschi stagionali e simili, abbiano le aree esterne, anche se di uso pubblico, ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità prescritte per i rifiuti urbani interni.
4. All'orario di chiusura l'area occupata o antistante l'esercizio deve essere perfettamente pulita.

Articolo 66

Carico e scarico di materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere alla pulizia delle aree interessate. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal servizio pubblico fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il provvedimento contravvenzionale.

Articolo 67

Mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di banchi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, comprese in esso le operazioni di carico e scarico, conferendoli negli appositi contenitori e in ogni caso rispettando le indicazioni disposte dal responsabile del servizio.

2. L'area del singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

4. Il gestore provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzare il servizio di svuotamento nelle aree mercatali.

5. Per le aree dove vengono prodotti i rifiuti suddetti, non ricadenti in area mercatale saranno dettate specifiche direttive per concessionari ed occupanti di banchi di vendita di cui al comma 1.

Articolo 68

Cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla manutenzione o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori giornaliera, a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

2. E' inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da cantieri relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Articolo 69

Manifestazioni pubbliche

1. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere, nei limiti delle potenzialità effettive a disposizione, vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spesa purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate dalle autorità competenti, non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere, e sia stata data comunicazione con congruo anticipo all'Ente gestore indicando il programma delle manifestazioni e le aree che si intendono effettivamente impegnare. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento da parte del gestore avverranno con convenzione in base a tariffe.

2. Per manifestazioni non a carattere pubblico organizzate da forze politiche e/o sociali, verranno praticate forme di tariffazione agevolata da stabilirsi nell'apposito regolamento.

Articolo 70
Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna-park

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. L'autorizzazione alla temporanea occupazione di suolo pubblico dovrà prevedere le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dall'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e alle installazioni di luna-park, a tale proposito dovrà essere acquisito il parere preliminare del responsabile del servizio. Gli interventi di smaltimento saranno oggetto di specifica convenzione in base a tariffe.
2. Per simili utenze, potrà essere accordata la possibilità del conferimento in sito di trasferta dei rifiuti differenziati con il pagamento di una somma forfettariamente calcolata, da stabilirsi nell'apposito regolamento per l'applicazione della tariffa, che tenga presente dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 71
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione così da evitare inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.
2. Tali opere dovranno essere mantenute in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza o di situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica, il Sindaco emanerà diffida a provvedere stabilendo un congruo termine per l'adempimento da parte dei soggetti interessati e disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese dei soggetti interessati se questi non avranno provveduto nei termini fissati.

Articolo 72
Pulizia dei muri, delle siepi e dei rami interessanti spazi pubblici

1. E' fatto obbligo ai conduttori amministratori o proprietari di muri fronteggianti la pubblica via di provvedere alla loro pulizia da erbe infestanti ed allo spazzamento del suolo pubblico sottostante dopo le operazioni.
2. E' fatto altresì obbligo ai conduttori amministratori o proprietari di spazi limitrofi alla proprietà pubblica di provvedere
 - 1) alla potatura e/o taglio delle siepi della proprietà privata fronteggianti lo spazio pubblico evitando l'intralcio al pubblico passaggio e di provvedere allo spazzamento del suolo pubblico dopo le operazioni;
 - 2) alla potatura dei rami degli alberi della proprietà privata che invadono lo spazio pubblico e di provvedere allo spazzamento del suolo pubblico dopo le operazioni;
 - 3) allo spazzamento giornaliero dello spazio pubblico (strada, banchina, marciapiede) per l'intero tratto interessato dalla caduta di foglie, rami e frutti provenienti da siepi e piante della proprietà privata.

Articolo 73

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducano cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compresi i parchi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni su marciapiede, aree di transito in genere ed aree attrezzate per i giochi dei bambini.
2. Dovranno in tal senso provvedere all'asporto di escrementi.
3. Modalità dettagliate sulla condotta dei cani ed altri animali e il regime sanzionatorio saranno oggetto di apposito regolamento e/o ordinanza sindacale.

Articolo 74

Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, per le piazze e gli altri spazio di uso pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E REGIME SANZIONATORIO

CAPITOLO 7

NORME SANZIONATORIE E VIGILANZA

Articolo 75

Vigilanza e controllo

1. Il controllo della stretta osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della vigilanza urbana o di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, sulla base di norme legislative e di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana salvo i controlli ambientali di diversa competenza
2. Gli operatori del servizio devono essere tenuti a segnalare tutte le violazioni al presente regolamento alla vigilanza urbana che dovrà procedere immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti.

Articolo 76

Violazioni e sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, salvo non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal titolo V del Dlgs 22/97 art. 50 e segg..
2. Inoltre per quanto non previsto nel regolamento di polizia urbana si applicano le seguenti sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo riportati nella tabella seguente:

tabella 5: sanzioni amministrative

Violazione all' art. n.	Titolo articolo	Sanzione minima €	Sanzione massima €
29	Conferimento differenziato dei rifiuti e loro composizione qualitativa	25	100
31	Frequenza , modalità della raccolta "porta a porta" e del conferimento	25	100
33	Punto di conferimento	25	100
34	Caratteristiche del luogo di conferimento e dei contenitori	25	100
37	Trasporto e caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature	100	400
38	Trasferimento o trasbordo dei rifiuti	100	400
41	Rifiuti urbani pericolosi	100	400
42	Usi vietati nel conferimento	100	400
43	Conferimento di rifiuti urbani derivanti da potatura o sfalcio di giardini e simili	25	100
55	Modalità del conferimento	50	200

65	Pulizia delle aree esterne ad esercizi pubblici	50	200
66	Carico e scarico di materiali	50	200
67	Mercati e banchi di vendita all'aperto	50	200
68	Cantieri	50	200
69	Manifestazioni pubbliche	50	200
70	Aree occupate da spettacoli viaggianti,circhi,luna-park	50	200
71	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati	50	200
72	Pulizia dei muri, delle siepi e dei rami interessanti spazi pubblici	50	200
74	Volantinaggio	50	200

3. A norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.ed i. il trasgressore è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente mediante la rimozione,l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti come contestato e/o intimato dagli uffici.

4. Il Sindaco, quando non ottemperato dal trasgressore, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate e della eventuale spesa sostenuta in termini di servizio.

CAPITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 77

Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme degli altri Regolamenti Comunali, nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento rifiuti.

Articolo 78

Danno ambientale

1. Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello stato.

2. Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349.


Articolo 79

Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito delle approvazioni nelle forme di legge.

2. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali e/o ordinanze, contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

3. Sono altresì abrogate le norme tecniche ed igieniche diversamente regolamentate da quanto stabilito.



COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

Segue C.C. n.07

del 29.03.2008

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
- f.to Lorenzo FRAIESE -

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- f.to MARTORANO dr. Antonio -

PUBBLICAZIONE

Prot. N. _____ Reg. n. 157

addì 31 MAR. 2008

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31 MAR. 2008;

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- f.to MARTORANO dr. Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi dal 31 MAR. 2008 al _____ come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.

2. E' divenuta esecutiva il giorno 31 MAR. 2008

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Trentinara addì 31 MAR. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr. Antonio -

